

 <p>CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni VENETO</p>	<p>Presidente f.f.</p>	<p>Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Eduardo Figoli</p>
	<p>Dirigente</p>	<p>Maurizio Santone</p>

Deliberazione n. 50 del 17 dicembre 2025

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXX. / VODAFONE ITALIA s.p.a. (HO.MOBILE - (GU14/765257/2025)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli		X

Preso atto altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della dott.ssa Kusuma Cappellazzo, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

Preso atto che il Presidente f.f. ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXX del 16/07/2025 acquisita con protocollo n. 0179577 del 16/07/2025;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquista agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Alla società XXXXX veniva sottoposta l'offerta commerciale n. 2024WG2LRZKL per la realizzazione dei due servizi digitali Sito Web Plus (costruzione di un sito Web) e Smart Digital Marketing Pro (lancio e gestione campagne pubblicitarie).

La successiva PDA (proposta di abbonamento) è stata sottoscritta in data 29.07.2024 digitalmente mediante accettazione di due sole pagine riepilogative, prive delle condizioni contrattuali relative ai servizi digitali. Nell'offerta commerciale era peraltro previsto che in caso di accettazione, all'utente sarebbe stata sottoposta una PDA per la firma con le condizioni contrattuali indicate nell'offerta commerciale.

Nel PDA non sono invece riscontrabili le dette condizioni. Manca dunque un valido contratto a supporto dei due servizi digitali, posto che le due pagine riepilogative menzionate non possono sostituire il quadro contrattuale disciplinante i due servizi digitali oggetto della contestazione.

Per altro prima che i due servizi digitali venissero realizzati e dell'adempimento in generale da parte dell'Operatore agli incombenti legati ai due servizi, in data 02/09/2024 l'utente inviava con pec regolare disdetta in quanto il progetto professionale al quale era funzionali i due servizi digitali non era potuto decollare; Vodafone Italia srl confermava la disattivazione.

Ciònonostante venivano emesse due fatture di chiusura, in particolare: • Fattura n. AQ08133259 del 07/09/2024, per € 255,89 (periodo di fatturazione 04/02/2017 – 02/09/2024); contenente un evidente errore di datazione. • Fattura n. AQ09431710 del 07/11/2024, per € 3.038,09 (periodo 03/09/2024 – 02/11/2024).

Tali importi corrispondono al valore dell'intera durata contrattuale dei servizi (12/24 mesi), pur non essendo mai stati né prestati, né realizzati, né attivati concretamente.

Seguivano i reclami in atti per l'impugnazione delle due fatture che non venivano accolti dall'operatore

2. La posizione dell'operatore

Vodafone evidenzia l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, delle richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia è stata riscontrata nell'erogazione del servizio a favore della XXXXX e nella fatturazione emessa. Orbene, in primis, la scrivente società conferma di aver regolarmente provveduto ad attivare i servizi oggetto della proposta di abbonamento debitamente sottoscritta dall'utente in data 29.7.2024 e dettagliatamente specificati nella relativa offerta personalizzata. Peraltro, come già rappresentato in fase di conciliazione, successivamente alla regolare sottoscrizione della proposta de qua, è stato il cliente a decidere autonomamente di non procedere alla configurazione dei servizi digitali in oggetto. Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata a Vodafone avendo quest'ultima posto in essere quanto di spettanza ed essendo presente regolare proposta di abbonamento firmata dal cliente.

Priva di rilievo giuridico, dunque, appare la domanda di storno e di rimborso delle fatture avanzata dall'istante. Nel caso di specie, quindi, l'utente ha effettuato il recesso prima dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Corre l'obbligo precisare, perciò, che detto importo contestato, previsto contrattualmente, è richiesto per compensare le offerte e le promozioni attivate a favore dell'utente e sostenibili dal gestore solo ed esclusivamente qualora lo stesso mantenga il rapporto contrattuale per almeno 24 mesi garantendo in tal modo un introito bimestrale in grado di coprire sul lungo periodo i costi sostenuti dal gestore per la fornitura del servizio in offerta o in promozione. La disattivazione, quindi, considerati i benefici tariffari di cui l'istante godeva, è da ritenersi anticipata e, pertanto, gli oneri di recesso sono dovuti conformemente alla disciplina corrente ed in particolare alla legge 40/2007, art. 1, in cui si chiarisce che è vietata la previsione di termini temporali fatti salvi, tuttavia, i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore.

In relazione, inoltre, ai costi di attivazione si rileva che gli stessi sono dovuti, come peraltro statuito dalla recente delibera emessa dal Corecom Sardegna nell'ambito del procedimento GU14/67355/2019 nella quale è stato precisato che: "il contributo di attivazione è un importo che viene concordato tra le parti al momento della stipula del contratto e rappresenta il corrispettivo di un'attività che viene posta in essere al momento iniziale del rapporto contrattuale. Tale importo può essere versato dall'utente in un'unica soluzione all'inizio del 3 contratto o ratealmente. Pertanto, l'esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso a seguito di modifiche delle condizioni contrattuali deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione delle medesime modifiche e determina la cessazione del contratto stesso senza alcun addebito per costi relativi alla cessazione.

Non può evidentemente determinare il venire meno di un debito pregresso il cui pagamento era stato dilazionato, come analiticamente disposto dalla Delibera 519/15/CONS". La fatturazione emessa, per tutto ciò, appare corretta e dovuta a favore di Vodafone (Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dall'allegato B alla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4: "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso". Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. In ultima analisi si eccepisce che la domanda dell'utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L'art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza".

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, invero, l'ordinaria diligenza sopra citata si specifica nell'attivarsi positivamente secondo le regole della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 c.c., con il limite delle attività che non siano gravose oltre misura (Cass. Civ. Sez. I, 12439/91). In relazione, poi, al grado di colpa in cui si attua la negligenza del creditore, deve essere rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione affermano come un comportamento omissivo caratterizzato dalla colpa generica sia sufficiente a fondare il concorso di colpa del creditore/danneggiato. L'Agcom, quindi, ha recepito il summenzionato principio, così stabilendo in una recente Delibera: "deve richiamarsi, al riguardo, il principio espresso dalle Linee guida di cui alla delibera n.276/13/CONS secondo cui "per la liquidazione degli indennizzi, si deve fare attenzione alla possibile applicazione di alcuni principi generali stabiliti dall'ordinamento, come, per esempio, quello di cui all'art. 1227 cod. civ. sul concorso del fatto colposo del creditore.

In altre parole, se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto" (Del. N. 23/17/CIR).

Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente disattivo e risulta essere tuttora presente un insoluto di € 3.293,98=.

Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con consequenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata, infine, Vodafone richiede che nella denegata e sin da ora contestata ipotesi di accertamento di responsabilità, con conseguente condanna al pagamento di eventuale indennizzo, la somma oggetto di delibera venga stornata dall'importo totale insoluto, ad oggi pari all'importo di € 3.293,98=.

Con memoria di replica depositata in data 30.09.2025 l'utente precisa quanto segue:

Letta la memoria difensiva depositata dalla Vodafone Italia spa nella procedura di definizione sopra indicata, depositata innanzi al Corecom Veneto, parte istante replica e osserva quanto segue.

Afferma controparte che "la scrivente società conferma di aver regolarmente provveduto ad attivare i servizi oggetto della proposta di abbonamento debitamente sottoscritta dall'utente in data 29.7.2024 e dettagliatamente specificati nella relativa offerta personalizzata". Invero i dei servizi relativi alle offerte disdette -denominati

rispettivamente Sito Web e Smart Digital Marketing- non sono stati attuati né attivati ed infatti nessun elemento probatorio viene allegato dall'operatore telefonico a supporto delle proprie ragioni. Invero, come già denunciato in sede di istanza, prima che i due servizi digitali venissero realizzati e attivati, in data 02/09/2024 l'utente inviava con pec regolare disdetta in quanto il progetto professionale al quale era funzionali i due servizi digitali non era potuto decollare. Non vi è ragione giuridica alcuna in forza della quale debba essere pagata una prestazione contrattuale che non è stata eseguita e adempiuta. Ciononostante sono state emesse due fatture, la n. AQ08133259 del 07/09/2024, per € 255,89 (periodo di fatturazione 04/02/2017 – 02/09/2024, peraltro contenente un evidente errore di datazione posto che casomai il dies a quo di decorrenza del periodo 2 di fatturazione avrebbe dovuto coincidere con l'attivazione dei servizi comunque successiva al mese di luglio 2024 e dunque già solo per tale ragione passibile di rettifica e comunque di annullamento), e la n. AQ09431710 del 07/11/2024, per € 3.038,09 (periodo 03/09/2024 – 02/11/2024). Tali importi corrispondono al valore dell'intera durata contrattuale dei servizi (12/24 mesi), pur non essendo mai stati né prestati, né realizzati, né attivati concretamente.

Afferma controparte che "Nel caso di specie, quindi, l'utente ha effettuato il recesso prima dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Corre l'obbligo precisare, perciò, che detto importo contestato, previsto contrattualmente, è richiesto per compensare le offerte e le promozioni attivate a favore dell'utente e sostenibili dal gestore solo ed esclusivamente qualora lo stesso mantenga il rapporto contrattuale per almeno 24 mesi garantendo in tal modo un introito bimestrale in grado di coprire sul lungo periodo i costi sostenuti dal gestore per la fornitura del servizio in offerta o in promozione". L'affermazione di controparte appare generica e slegata dal contesto fattuale che interessa la presente vertenza. L'importo contestato non è una penale.

Esaminando le due fatture impugnate si legge chiaramente che i costi richiesti in pagamento sono il prezzo complessivo dei due servizi per l'intera durata del rapporto. Nessuna cifra viene chiesta a titolo di penale o costo di attivazione. Gli importi contestati portati da due conti telefonici rappresentano l'intero prezzo dei due servizi. Ed ancora anche volendo seguire – con fatica – il ragionamento avversario, lo stesso apparirebbe sensato solo laddove fossero stati dimostrati dei costi sostenuti dal gestore per la fornitura dei servizi. Ma anche in tale caso la richiesta avrebbe dovuto essere parziale e circostanziata oltreché ancorata ad una specifica previsione contrattuale. Ma nulla di tutto ciò è stato allegato e provato dall'operatore telefonico. Vodafone Italia spa non ha affatto provato di aver sostenuto costi corrispondenti agli importi fatturati. Perché non li ha invero supportati. Perché i servizi non sono stati erogati.

Continua controparte affermando che "La disattivazione, quindi, considerati i benefici tariffari di cui l'istante godeva, è da ritenersi anticipata e, pertanto, gli oneri di recesso sono dovuti conformemente alla disciplina corrente ed in particolare alla legge 40/2007, art. 1". Ancora una volta la difesa avversaria non coglie nel segno. Nel caso di specie non sono stati chiesti oneri di recesso. Come già sopra chiarito nelle due fatture viene addebitato l'intero prezzo dei due servizi come se fossero stati erogati e goduti per tutta la durata prevista. E' poi del tutto inconferente il richiamo di controparte alla pronuncia del Corecom Sardegna nell'ambito del procedimento GU14/67355/2019. Ma del resto controparte fa una serie di citazioni e affermazioni che sono slegate dai fatti di causa e dalla domanda dell'utente. Prosegue infatti la difesa avversaria invocando addirittura l'eccezione ex art. 1227 c.c. che disciplina il concorso del creditore nella causazione del danno.

E' evidente che l'oggetto del contendere non è chiaro alla difesa avversaria.

La domanda di definizione de qua riguarda: la validità dei contratti relativi ai servizi contestati; la contestazione e impugnazione di due fatture emesse a saldo dei servizi contestati perché rimasti inadempienti. Non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno. L'eccezione avversaria è dunque inconferente con i fatti di causa e inutilmente proposta.

Peraltro gli elementi costitutivi dell'eccezione, ovvero il comportamento del danneggiato oggettivamente in contrasto con le norme di prudenza e il principio di correttezza e il rapporto di causalità tra il detto comportamento e il danno, devono essere provati dal danneggiante che invoca l'eccezione. In alternativa, il danneggiante deve provare che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni con l'ordinaria diligenza. Onus probandi completamente disatteso dalla Vodafone Italia spa che invoca una eccezione estranea all'oggetto del contendere e non si preoccupa di allegare la prova degli elementi a supporto dell'eccezione medesima. 3.- Si

ritiene infine opportuno richiamare anche le ragioni di nullità della documentazione contrattuale versata in atti anche alla luce del documento prodotto nella presente procedura dalla Vodafone Italia spa.

Si rammenta che alla società XXXXX veniva sottoposta l'offerta commerciale n. 2024WG2LRZKL (prodotta) per la realizzazione dei due servizi digitali Sito Web Plus (costruzione di un sito Web) e Smart Digital Marketing Pro (lancio e gestione campagne pubblicitarie). La successiva PDA (proposta di abbonamento anch'essa prodotta in atti) è stata sottoscritta in data 29.07.2024 digitalmente mediante accettazione di due sole pagine riepilogative, prive delle condizioni contrattuali relative ai servizi digitali. Nell'offerta commerciale era peraltro previsto che in caso di accettazione, all'utente sarebbe stata sottoposta una PDA per la firma con le condizioni contrattuali indicate nell'offerta commerciale. Nel PDA in possesso dell'utente non sono invece riscontrabili le dette condizioni. Ma non lo sono nemmeno nel documento versato in atti dalla Vodafone Italia spa. Dalla disamina dello stesso si evince che: - Le prime 10 pagine coincidono con l'offerta allegata anche dall'utente. Le successive 14 pagine contengono l'informativa sulla privacy, l'anagrafica del cliente, le modalità di pagamento, il sunto delle due offerte, l'elencazione delle condizioni contrattuali e di quelle ritenute vessatorie e null'altro o comunque informazioni non integranti le condizioni contrattuali. Nel documento allegato dalla controparte non vengono dunque riportate per esteso le condizioni regolanti il rapporto. Manca dunque un valido contratto a supporto dei due servizi digitali.

Tutto ciò premesso e ritenuto, considerate le ragioni difensive sopra enunciate, richiamando anche quanto dedotto nell'istanza di definizione, si insiste affinché lo spett.le Organismo Corecom adito provveda all'accoglimento delle domande di cui all'istanza di definizione qui riformulate e provveda ad ordinare alla Vodafone Italia spa di:

- i. annullare le due fatture n. AQ08133259 di euro 255,89= e n. AQ09431710 di euro 3.038,09= con emissione di nota di credito;
- ii. confermare la disattivazione dei servizi senza costi e oneri;
- iii. interrompere il ciclo di fatturazione nei confronti dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte, per le seguenti motivazioni.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) è opportuno evidenziare che in osservanza dell'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, per cui "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia ... devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni (...)", il costante orientamento Agcom ha stabilito che devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, e che quest'ultimo ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione. (cfr. delibera Agcom n. 103/10/ CIR; conformi delibere Agcom nn. 137/10/ CIR; 140/10/ CIR; 24/11/ CIR; 75/11/ CIR). Ulteriormente, in linea con Agcom, diversi Corecom hanno sancito che l'operatore è tenuto a recepire il recesso entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Ogni fattura emanata successivamente a tale momento, è illegittima e deve essere annullata (cfr. delibere Corecom Puglia n. 15/2012, Corecom Toscana n. 10/2021, Corecom Emilia-Romagna n. 85/2020, n. 103/2020 e n. 191/2020).

Anche per consolidata giurisprudenza Agcom (Delibera 43/19/CIR), "con la disdetta contrattuale l'utente, manifestando la volontà espressa di rinunciare alla prestazione può subire, in caso di mancata chiusura del rapporto contrattuale, quale unico disagio, quello di vedersi addebitare somme non dovute, disagio che viene ristorato mediante disposizione a carico del gestore inadempiente dello storno e/o del rimborso delle somme in questione, con chiusura della posizione contabile a suo carico".

Si richiama, inoltre, il "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", approvato con delibera Agcom n. 519/15/CONS, ed in particolare l'art. 8 "Cessazione del rapporto contrattuale", che reca "in caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore non può addebitare all'utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l'addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato

Ne consegue che le fatture emesse successivamente, sono da considerarsi illegittime e i relativi importi sono da stornarsi".

Come sopra evidenziato, l'operatore è tenuto a recepire il recesso esercitato dall'utente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso specifico parte attore ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto con PEC del 02.09.2024 ricevuta in pari data dal gestore (come si evince dalla relativa ricevuta di consegna depositata agli atti) di tal ché tutte le fatture emesse successivamente alla data del 02.10.2024 (trentesimo giorno successivo alla disdetta) devono considerarsi come non dovute. Alla luce di quanto sopra precisato, si ritiene che la fattura n. AQ08133259 del 07.09.2024 (relativa al periodo 01.08.2024 – 02.09.2024) di € 255,89= (IVA inclusa) sia da considerarsi come dovuta in quanto relativa ad un periodo antecedente alla sopra citata disdetta contrattuale. Per quanto riguarda, invece, la fattura n. AQ09431710 del 07.11.2024 di € 3.038,09= emessa successivamente alla data di recesso comunicata dal ricorrente, e per quanto sopra argomentato, debba considerarsi come illegittima e pertanto non dovuta in quanto relativa ad un contratto già cessato, con conseguente regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa dell'utente.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) di "confermare la disattivazione dei servizi senza costi e oneri" la stessa si considera assolta nella misura in cui la stessa Vodafone, nel corso dell'udienza di discussione del 27.11.2025, ha confermato che il contratto (di cui al codice cliente n. 7.149467) è disattivo.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sub iii) di "interrompere il ciclo di fatturazione nei confronti dell'istante" la stessa può considerarsi assolta nella misura in cui l'ultima fattura emessa da Vodafone è quella datata 07.11.2024 a testimonianza, quindi, di un ciclo di fatturazione terminato già da un anno.

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di accogliere parzialmente l'istanza di XXXXXX nei confronti di Vodafone Italia s.p.a..
Vodafone è tenuta, quindi, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a stornare integralmente la fattura n. AQ09431710 del 07.11.2024 di € 3.038,09=.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente f.f.
Fto(*) Fabrizio Comencini

Il verbalizzante
Fto(*) Kusuma Cappellazzo

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.